



REPUBBLICA ITALIANA

8/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Carmela de Gennaro	Consigliere
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Stefania Petrucci	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. **59994** del registro di segreteria, proposto da *OMISSIS*, nato a *Omissis* il *omissis* (c.f. *OMISSIS*), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Scarano (avv-scarano@pec.giuffrè.it), ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del suo legale rappresentante p.t. (c.f.: 80078750587), rappresentato e difeso dagli avv.ti Carcavallo Lidia (avv.lidia.carcavallo@postecert.inps.gov.it), Patteri Antonella (avv.antonella.patteri@postecert.inps.gov.it), Giannico Giuseppina (avv.giuseppina.giannico@postecert.inps.gov.it), Coretti Antonietta (avv.antonietta.coretti@postecert.inps.gov.it) e Preden Sergio (avv.sergio.preden@postecert.inps.gov.it) ed

elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

nonché contro

il Ministero dell'economia e delle finanze-Comando Generale della Guardia di finanza-C.I.A.N., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex art. 158 c.g.c. e domiciliato digitalmente all'indirizzo pec *rm0450000p@pec.gdf.it*;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 1041/2021 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, pubblicata in data 27.10.2021.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 23.11.2023, il relatore, l'avv. Bruno Taverniti, su delega, per l'appellante, nonché l'avv. Giannico per l'INPS e il magg. Genio Ornella per la Guardia di finanza.

Svolgimento del processo

Omissis, ex sottufficiale della Guardia di finanza, collocato dapprima in congedo per infermità dal 2.11.2017 e, poi, per perdita del grado per rimozione, con decorrenza dalla medesima data - a seguito di condanna definitiva per il reato di tentata concussione, all'esito del correlato procedimento disciplinare, culminato con il verdetto della commissione del 9.11.2017 e con il provvedimento di destituzione del 6.12.2017 - impugna la sentenza di rigetto del ricorso da costui proposto, teso all'accertamento del proprio diritto a pensione.

All'uopo, reitera sotto forma di motivi di gravame, le doglianze rimaste disattese in prime cure, osservando che, alla data di maturazione dei requisiti di legge per l'ottenimento del trattamento previdenziale (il

2.11.2017), egli era ancora in servizio, essendo stato proprio allora collocato in congedo assoluto per infermità, all'esito della visita medica effettuata presso la competente commissione medica ospedaliera.

Contesta, pertanto, l'appellante la divisata retroattività al 2.11.2017 del provvedimento sanzionatorio di destituzione, nonostante la sua successiva assunzione formale (il 6.12.2017), tale da impedire la maturazione dei predetti requisiti anagrafici (57 anni e 7 mesi) e contributivi (35 anni di servizio), in quanto l'ultimo giorno utile di servizio per il computo era da considerarsi, a parere dell'amministrazione, quello immediatamente precedente (1.11.2017).

Conclude, pertanto, lo *Omissis*, per la riforma della decisione impugnata, siccome errata per incorretta applicazione della legge – in particolare, degli artt. 2, 3 e 7, l. n. 241/90, nonché degli artt. 923 d.lgs. n. 66/2010 e 204 d.p.r. n. 1092/73 - con il conseguente riconoscimento del domandato diritto a pensione, oltre accessori di legge, spese, diritti e onorari.

Entrambi gli enti appellati si sono costituiti, resistendo al gravame, all'uopo reiterando le difese vittoriosamente esperite in prime cure e chiedendo che l'appello sia rigettato, siccome infondato, ad ogni effetto e conseguenza di legge.

Con successiva memoria, l'appellante ha replicato alle difese avversarie, insistendo nelle proprie richieste.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno ampiamente illustrato le rispettive tesi, concludendo come da propri scritti.

Motivi della decisione

L'appello è infondato.

L'art. 923, d.lgs. n.66/2010 - recante, com'è noto, il codice dell'ordinamento miliare (c.o.m.), cui sono soggetti anche gli appartenenti alla Guardia di finanza – nel testo *ratione temporis* vigente, dopo aver elencato, al primo comma, le cause di cessazione dall'impiego [tra cui, rispettivamente, alle lett. b) e i), l'infermità e la perdita del grado], stabilisce, all'ultimo comma, che <<Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.>>.

Tale disposizione va, peraltro, completata con quella dettata dall'art. 867, commi 5 e 6, c.o.m., alla cui stregua la perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, mentre, in tutti gli altri casi la perdita del grado decorre dalla data del provvedimento sanzionatorio.

Il quadro normativo innanzi richiamato conduce a ritenere senz'altro: a) prevalente la causa di cessazione dal servizio derivante da provvedimento di perdita del grado rispetto a quella per infermità, sebbene posteriore a quest'ultima; b) retroattivo l'effetto risolutivo del rapporto d'impiego, al momento dell'instaurazione del procedimento

disciplinare (addirittura dalla sospensione precauzionale), conclusosi poi con la sanzione della perdita del grado.

Né può invocarsi, in senso contrario, come ritiene l'appellante, l'applicazione della disciplina generale di cui agli artt. 203 ss. d.p.r. n. 1092/73, in tema di revoca di provvedimenti definitivi di pensione e di tutela della buona fede del percettore, risultando evidente l'assoluta inconferenza dell'ipotesi ivi normata rispetto allo specifico caso concreto, come chiarito da tempo dalla giurisprudenza, cui *breviter* si rinvia ex art. 17, disp. att., c.g.c. (*ex plurimis et amplius*, C. conti, Sez. I App. n. 128/2017 e C. conti, Sez. giurisd. Marche, n. 172/2019).

Chiarito quanto sopra, risulta incontroverso tra le parti – e comunque emerge *per tabulas* – che:

- la sospensione precauzionale (facoltativa) dall'impiego del militare risulta(va) disposta, a seguito di rinvio a giudizio in sede penale, sin dall'agosto del 2008 (poi commutata in sospensione obbligatoria nel 2010 a seguito di condanna innanzi al Tribunale di Avellino);
- passata in giudicato la condanna penale, il procedimento disciplinare –sospeso in attesa di definizione di quello innanzi all'autorità giudiziaria e culminato poi nel decreto di rimozione per perdita del grado– fu riavviato, attraverso la contestazione degli addebiti, nel giugno del 2017, ben prima dell'iniziale collocamento in quiescenza per infermità.

Ne discende, alla stregua del quadro normativo richiamato e rettamente interpretato, che la cessazione dal servizio per motivi sanzionatori andava fatta risalire addirittura alla sospensione

precauzionale e, comunque, in data antecedente a quella di maturazione dei requisiti di legge per l'ottenimento del diritto a pensione (2.11.2017).

Alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata andrà interamente confermata, ad ogni effetto e conseguenza di legge.

Le spese di difesa seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo. Nulla per quelle di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da **OMISSIS** e iscritto al n. **59994** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo rigetta, condannando l'appellante al pagamento delle spese di difesa, liquidate in € 1.500,00, in favore dell'INPS ed € 500,00 in favore dell'altra amministrazione.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.11.2023.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Aurelio Laino

F.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 22/01/2024

Il Dirigente

F.to Massimo Biagi